



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

***Audizione informale presso la XII Commissione della Camera dei Deputati
Sul disegno di legge C. 2561 Governo
“Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”***

27 ottobre 2020

L'ANGLAT è l'Associazione nazionale di promozione sociale che dal 1980 opera, anche in sede internazionale, per la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle differenti aree tematiche della disabilità e, prioritariamente, nel settore della mobilità, della guida, del trasporto e dell'accessibilità ai luoghi e agli spazi, del territorio.

ANGLAT rivolge la propria azione di supporto, formazione e informazione anche verso le Istituzioni dello Stato, sia centrali che territoriali, così come agli Enti pubblici e privati, per favorire la piena partecipazione ed inclusione sociale di tutti, nessuno escluso, in un quadro complessivo di pari opportunità, coerente con la nostra Carta Costituzionale e con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (CRPD) di cui alla legge 18/2009.

Con la Legge 160/2019, è stato riconosciuto il ruolo svolto dall'ANGLAT al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite.

Brevi considerazioni sul testo del disegno di legge AC 2561.

ANGLAT, anche in considerazione della particolare congiuntura derivante dalla pandemia in corso, si astiene per il momento dal formulare valutazioni di merito e di opportunità sul complesso delle norme di un provvedimento tanto delicato che ritiene fondamentale per il supporto ai nuclei familiari in un'ottica di sviluppo e sostegno dell'intera società.

Tuttavia, e ciò anche alla luce delle recenti e condivise esternazioni del Santo Padre che ha voluto rimarcare con fermezza il diritto di tutti a formarsi una famiglia, un provvedimento come quello in esame potrebbe non tenere nella giusta considerazione quel complesso di diritti riconosciuti dalla legge 76/2016, sebbene il quadro normativo di tale Legge debba tuttavia essere perfezionato anche in materia di affinità familiari.

In questa sede desideriamo richiamare l'attenzione del Parlamento, per quanto attiene la nostra azione di tutela in favore delle persone con disabilità e per il pieno raggiungimento degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità (CRPD) di cui alla



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

legge 18/2009, affinché le misure di sostegno ai nuclei familiari, recate dal provvedimento in esame, non siano adottate in maniera disgiunta da altri importanti provvedimenti annunciati da tempo dal Governo. Ci riferiamo al codice della disabilità, non ancora presentato al Parlamento, che auspichiamo sia presto presentato, previa un'adeguata condivisione da parte dell'Esecutivo prima, e del Parlamento poi, con le Associazioni di tutela delle persone con disabilità.

Approcciare al tema della famiglia senza che siano parallelamente avviate altre importanti riforme come quella sopra ricordata, potrebbe portare al varo di misure non pienamente rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari con persone con disabilità.

Formuliamo quindi un forte appello al Parlamento, al Governo e alle Istituzioni territoriali, affinché sia posta particolare attenzione alle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3 della CRPD, che richiamano gli Stati Parte a porre in essere le procedure di ascolto formale e preventivo delle Associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, ogni qualvolta si intenda adottare misure che possano, anche indirettamente, avere un impatto sulla vita delle persone con disabilità. La condizione di disabilità non è un fattore a se stante ma una condizione della persona che sovente si protrae lungo tutto il corso della sua vita ed investe, sotto molteplici aspetti, non solo i diversi ambiti in cui la persona vive e si realizza come parte attiva della società, ma più in generale l'intero nucleo familiare.

In relazione al provvedimento in parola, ANGLAT segnala, in sintesi, riservandosi di sottoporre proposte emendative volte al miglioramento del testo in esame, quanto segue:

AC 2561	Testo del ddl	Osservazioni di ANGLAT
Art. 1, comma 2 , lett. a)	a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei	<i>Al riguardo si fa presente che si rende necessario, intervenire sulla lettera per dare piena attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016.</i> Uno dei passi più significativi della Sentenza sottolinea che «[...] l'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale,



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A **Accessibilità 4 All**

	figli a carico;	<p>bensi a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, <i>la «capacità selettiva» dell'ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerali per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.</i> È appena da osservare che il sistema delle franchigie, a differenza di ciò che affermano le appellanti principali, non può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'ISEE di siffatte indennità compensative, per l'evidente ragione che tal sistema s'articola sì in un articolato insieme di benefici ma con</p>
--	-----------------	---



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

		<p>detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità.»</p> <p><i>ANGLAT</i> proporrà dunque un emendamento volto a chiarire che le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non entrano a far parte della giacenza media dei conti correnti bancari, utili ai fini ISEE.</p>
Art. 1, comma 2 , lett. e)	e) abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti ai sensi	<i>Considerando i tempi di definizione e approvazione dei decreti legislativi necessari a dare attuazione alla legge delega, si suggerisce di modificare la presente lettera indicando come termine, per l'abolizione o la modifica delle misure a sostegno ivi indicate, non già alla data di entrata in vigore</i>



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

	degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 secondo quanto previsto dall'articolo 8.	<i>delle legge di delega ma alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della delega, in modo da non creare un periodo di vacatio che inciderebbe in modo penalizzante verso le famiglie cui sono dirette le misure di sostegno.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. b)	b) l'importo e la natura dell'assegno universale sono modulati sulla base dell'ISEE;	<i>Al riguardo deve valere quanto già segnalato per l'Art. 1, comma 2 , lett. a) in merito allo scorporo dall'ISEE delle somme corrisposte da parte dell'INPS a titolo di invalidità.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. d)	d) l'assegno universale è attribuito per ciascun figlio, fino al limite di età determinato dal decreto legislativo di cui al comma 1, che può prevederne la progressiva elevazione, comunque non oltre il diciottesimo anno, salvo quanto disposto alla lettera l) del presente comma;	<i>Al riguardo si ritiene, considerando anche quanto alla lettera l) del medesimo comma, che non debba operare alcun limite di età per i figli, anche adottivi, fiscalmente a carico e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non siano autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, siano riconosciuti invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. l)	l) per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'importo dell'assegno universale è incrementato e l'assegno è attribuito fino a limiti di età superiori a quelli determinati ai sensi della lettera d) del presente comma.	<i>ANGLAT sottoporrà alla Commissione un emendamento che riformula la lettera l) nel senso sopra esposto, anche per definire la misura dell'incremento dell'assegno, senza limiti di età.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. i)	i) l'importo dell'assegno universale è determinato	<i>ANGLAT ritiene che tale previsione non debba riguardare le persone in</i>



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A **Accessibilità 4 All**

	tenendo conto dell'età dei figli a carico;	<i>condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le quali l'importo dell'assegno deve sempre considerare le spese derivanti proprio dell'età del soggetto in relazione alla propria condizione di disabilità.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. e)	e) per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno universale è maggiorato del 20 per cento;	<i>In relazione a tale previsione ANGLAT ritiene che debba essere compiuto uno sforzo da parte del Parlamento per assicurare che per i figli che siano, nati o si trovino in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la maggiorazione prevista per l'assegno universale sia almeno elevata del 40% per il primo figlio e del 50% per i successivi.</i>
Art. 2, comma 2 , lett. g)	g) l'assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo;	<i>Al riguardo deve valere quanto già segnalato per l'Art. 1, comma 2 , lett. a) in merito allo scorporo dal calcolo dall'ISEE delle somme corrisposte a titolo di assegno familiare.</i>
Art. 3, comma 2 , lett. a)	a) razionalizzare il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo altresì nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, dei figli;	<i>Al riguardo ANGLAT ritiene debba essere sempre graduato il sistema dei benefici fiscali relativi ai figli, favorendo i nuclei familiari con figli in condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più in generale l'intero articolo 3 andrebbe integrato con le più opportune previsioni di attenzione al mondo della disabilità, che sembrano essere state sottovalutate.</i>



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

<p>Art. 4, comma 2 , lett. a)</p>	<p>a) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</p>	<p><i>Al riguardo ANGLAT ritiene che la lettera debba essere integrata dalla previsione dell'ascolto formale delle Associazioni nazionali maggiormente rappresentative per la rappresentanza delle persone con disabilità, in ottemperanza dall'articolo 4, comma 3 della CRPD. È necessario che il Parlamento sia pienamente consapevole del ruolo svolto da dette Associazioni e dal differente ruolo che queste hanno rispetto alle organizzazioni sindacali che non hanno come scopo statutario la tutela dei diritti delle persone con disabilità.</i></p>
<p>Art. 5, comma 2 , lett. a)</p>	<p>a) prevedere una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare;</p>	<p><i>In relazione a questo punto vale quanto già detto in precedenza in materia di misure soggette ad ISEE, in relazione allo scorporo delle somme percepite a titolo di disabilità.</i></p>
<p>Art. 5, comma 2 , lett. c)</p>	<p>c) introdurre incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei</p>	<p><i>Sul punto ANGLAT ritiene debba essere avviata una profonda riflessione che coinvolga non solo le Organizzazioni Sindacali che hanno stipulato contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche con le Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità per assicurare il pieno rispetto dei principi della CRPD (art. 4</i></p>



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

	tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;	<i>comma 3 e art. 27 su lavoro).</i>
Art. 6		<i>Sul complesso delle norme di cui all'articolo 6, che propone uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani, ANGLAT raccomanda una maggiore attenzione verso i nuclei familiari che abbiano al loro interno giovani con disabilità, iscritti a corsi universitari, o per l'adozione di misure destinate alle coppie formate anche da persone con disabilità indipendentemente dall'età che potrebbe rappresentare una forma di discriminazione.</i>

Più in generale si raccomanda il legislatore, nel prosieguo dell'esame del provvedimento in parola, di valutare l'adozione di misure asimmetriche di vantaggio per i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico, o conviventi ma non fiscalmente a carico purchè privi di reddito, che siano in condizione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che tali nuclei familiari abbiano al loro interno congiunti conviventi con disabilità grave ai sensi del medesimo articolo 3.

Infine si richiama l'attenzione del legislatore a valutare il coordinamento delle misure



ANGLAT

Associazione Nazionale
Guida Legislazioni
Andicappati Trasporti

A(4)A *Accessibilità 4 All*

proposte con il provvedimento in esame con quelle della legge 112/2016 sul Dopo di Noi per favorire l'adozione di misure volte a sostenere il "durante di noi".

Grazie per la cortese attenzione.

Roma 27 Ottobre 2020

Il Presidente

Roberto Romeo

